

MINISTERO DELL'INTERNO

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA TECNICA
AREA PREVENZIONE INCENDI

(Chiarimento)
PROT. n° 0004258

Roma, 02 aprile 2014

OGGETTO: D.M. 19 aprile 1996¹ - quesito relativo al massimo affollamento ipotizzabile.

Con riferimento al quesito pervenuto con la nota a margine indicata, si concorda con il parere di codesta Direzione, fermo restando, ovviamente, che la capienza viene comunque stabilita dalla competente Commissione di Vigilanza sui locali di pubblico spettacolo, di cui all'art. 141 del Regolamento del T.U.P.S., sulla base delle normative vigenti, anche di natura igienico sanitaria.

Parere della Direzione Regionale

Si fa proseguire, in allegato, il quesito di pari oggetto, ricevuto dal Comando Provinciale Vigili del Fuoco di XXX in data 07/02/2014.

Nel merito questa Direzione Regionale ritiene che il massimo affollamento ipotizzabile rappresenti il limite superiore della capienza di un locale. Infatti tale valore trae origine dalla densità di affollamento, che è definita come numero massimo di persone per unità di superficie lorda di pavimento.

Fermo restando tale limite, da non superare, l'affollamento complessivo "*dovrà essere dichiarato sotto la diretta responsabilità del titolare dell'attività*", così come indicato ad esempio, al punto 8.4.4 del DM 09/04/94.

Si prega di voler far conoscere le determinazioni conclusive di codesta Direzione Centrale.

Parere del Comando

È pervenuto a questo Comando il quesito allegato in copia nel quale si chiede se, per i locali di cui all'art. 1, comma 1, lettera e) del DM 19/08/1996, il titolare dell'attività, indipendentemente dalla superficie del locale stesso, possa dichiarare di limitare l'accesso di spettatori ad un numero inferiore a 100.

In tal modo il locale non dovrebbe garantire il rispetto di tutti i punti della regola tecnica allegata al D.M. 19 Agosto 1996, bensì sarebbe sufficiente il rispetto delle disposizioni relative all'esodo del pubblico, alla statica delle strutture e all'esecuzione a regola d'arte degli impianti installati, così come previsto dal titolo XI del citato allegato.

La problematica sopra evidenziata si presenta con una certa frequenza anche per i locali adibiti a night-club o a sale giochi, sale slot, VLT e simili, dove dal calcolo superficie x affollamento (p.to 4.1 dell'allegato al DM), si supererebbero le 100 presenze ma dove, in realtà, le presenze effettive sono decisamente inferiori.

Questo Comando ritiene che l'autolimitazione del massimo affollamento previsto a cura del titolare dell'attività mediante apposita dichiarazione possa essere consentita fermo restando che il locale, qualora superasse i 200 mq. di superficie, sarebbe comunque soggetto alle procedure previste dal DPR 151/2001.²

In ogni caso, fatta eccezione per le sale giochi, risulterebbe competente la Commissione Comunale/Provinciale sui locali di pubblico spettacolo a verificare la conformità del locale alle specifiche normative vigenti, anche di carattere igienico-sanitario, ed in tal caso a definire l'affollamento massimo consentito nel locale, eventualmente confermando l'affollamento massimo previsto dal gestore.

Si resta in attesa del parere di codesta Direzione in merito.

(Si omette l'allegato. N.d.A.)

¹ Verosimilmente "19 agosto 1996". N.d.A.

² Leggasi "2011" al posto di "2001" N.d.A.